



Padova, 30 ottobre 2023

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DOCENTE DI PRIMA FASCIA NEL CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” DI PADOVA
DM 180/2023 NEL SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE
COMJ/02 CHITARRA JAZZ**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*”;

VISTO l’articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e ss.mm.ii.;

Padova, 30 ottobre 2023

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508”* e i relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Padova, 30 ottobre 2023

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *“per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto *“DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative”*;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;

VERIFICATO che presso il Conservatorio di Musica di Padova risulta vacante n. 1 posto nel Settore artistico disciplinare (SAD) CODC/04 Composizione Jazz;

VISTE la Delibera del Consiglio Accademico del 04/10/2023 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 17/10/2023 con cui vengono approvati gli atti della presente procedura, per le rispettive competenze;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;

VISTO lo Statuto di autonomia e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti presso il Conservatorio di Musica di Padova;

Padova, 30 ottobre 2023

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria di cui al DM 90/2009
COMJ/02	Chitarra Jazz	Il settore concerne l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative necessarie per affrontare i diversi repertori stilistici del jazz con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive e improvvisative, accanto a connesse acquisizioni storico/organologiche e didattiche. Le peculiari esigenze poste dalla creazione musicale estemporanea orienteranno la promozione delle specificità del performer creativo, in un contesto espressivo in cui vige la preminenza del gesto sul testo.

2. La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è il Conservatorio di Musica "C. Pollini", sito a Padova in via Eremitani n. 18, nonché le sue succursali.

3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti generali**:

a) cittadinanza appartenente a una delle seguenti tipologie:

- cittadinanza italiana (inclusi cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica);
- cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
- cittadinanza di uno stato non membro dell'Unione Europea, con familiare cittadino europeo, purché in possesso di permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente (ex art. 38 comma 1 D.Lgs. 165/2001);
- cittadinanza di uno stato non membro dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex art. 38 comma 3bis D.Lgs. 165/2001);
- cittadinanza di uno stato non membro dell'Unione Europea, in possesso di permesso dello *status* di "protezione sussidiaria" (ex art. 38 comma 3bis D.Lgs. 165/2001);
- cittadinanza in uno stato non membro dell'Unione Europea, in possesso dello *status* di "rifugiato" (ex art. 38 comma 3bis D.Lgs. 165/2001);

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

2. Non possono partecipare alla presente selezione o essere assunti nelle Pubbliche Amministrazioni:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;

Padova, 30 ottobre 2023

- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) coloro che hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una P.A. ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera l) del DPR 487 del 9 maggio 1994 e/o dell'art. 2, comma 2, del DM del 14 ottobre 2021;
- f) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM.

3. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

4. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti specifici**:

- a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la seguente tabella:

<i>Titoli di studio utili quali requisito di accesso</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
***	Diploma di Conservatorio di vecchio ordinamento in Jazz
DCSL 10	Diploma accademico di secondo livello in Chitarra Jazz

- b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1 novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando;
- c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Padova, 30 ottobre 2023

5. Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo, i candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, entro il termine di scadenza della presentazione delle domande. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica <http://www.funzionepubblica.gov.it/>.

6. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma precedente, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.

7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 4, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

8. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 4, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

9. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 4, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un anno accademico è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- fino a 124 ore, 1 ora di Co.Co.Co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di Co.Co.Co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

Padova, 30 ottobre 2023

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 8 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

10. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
- b) prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, alla valutazione dei titoli e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte del candidato vincitore, l'Istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

4. La graduatoria dei vincitori e l'elenco degli idonei di cui al presente articolo non potranno essere utilizzati da Istituzioni diverse da quella che ha indetto la presente procedura, né per la stipula di contratti a tempo indeterminato, né a tempo determinato, oppure di collaborazione.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Padova, sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>), nonché sul portale del reclutamento inPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).

2. La domanda di ammissione, redatta da ogni aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., deve essere **inviata entro le ore 13.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione del bando** sul portale del reclutamento inPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e **presentata esclusivamente per via telematica** sul medesimo portale.

3. La presentazione della domanda in VIA TELEMATICA, mediante apposita procedura accessibile dal Portale del Reclutamento inPA al link <https://portale.inpa.gov.it>, richiede i seguenti passaggi:

- 1. scelta della presente procedura quale selezione a cui si desidera presentare la propria candidatura;
- 2. autenticazione personale attraverso SPID, CIE e CNS (come previsto dal D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i.);

Padova, 30 ottobre 2023

3. compilazione online del proprio *Curriculum Vitae* in ogni sua parte (**ATTENZIONE: tale *Curriculum* farà parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione e conterrà anche i dati relativi ai titoli di cui alle tabelle A, B.1, B.2 e B.3**);

4. dichiarazione di tutti i requisiti richiesti dal bando;

5. inoltro della domanda, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni, mediante il bottone “CONFERMA e INVIA” nella sezione “VERIFICA e INVIO” (senza tale ultimo passaggio la domanda non risulterà presentata).

Acquisita la domanda di concorso, il sistema procederà ad inviare in automatico all'indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione un messaggio di conferma della ricezione della pratica con l'indicazione dell'ID UNIVOCO attribuito. A TALE CODICE SI FARÀ RIFERIMENTO PER TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI ALLE FASI CONCORSUALI.

Non verranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella sopra descritta.

4. La compilazione telematica della domanda richiede che siano inseriti i dati di seguito indicati, che costituiscono autocertificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, comportanti le conseguenze penali sancite dall'art. 76 del medesimo provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci:

a) nome e cognome;

b) sesso;

c) data e luogo di nascita;

d) nazionalità;

e) codice fiscale;

f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;

g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);

h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:

- l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, c. 4, lett. a) con la **specificità della disciplina**;

- ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 4, lett. b) con la **specificità della disciplina**;

i) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;

j) di godere dei diritti civili e politici;

k) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

m) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

n) di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;

o) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

p) di essere in possesso della documentazione comprovante i requisiti di partecipazione e i titoli previsti dal presente bando di data anteriore alla data di scadenza della presentazione della domanda;

q) di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 14 del presente bando.

Padova, 30 ottobre 2023

5. Alla domanda telematica non vanno allegati documenti. La documentazione comprovante i requisiti di partecipazione, i titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio e gli eventuali titoli di riserva, precedenza e/o preferenza dovrà essere esibita o consegnata solo a seguito di richiesta della Commissione o del Responsabile del procedimento **ed entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.**

6. L'Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda, salva verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione, secondo quanto prescritto da bando. Il Conservatorio di Padova si riserva la possibilità di regolarizzare antecedentemente allo svolgimento della prova concorsuale le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

7. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda trasmessa cronologicamente per ultima, purché nei termini previsti dal presente bando. Nel caso di dubbi in merito alla compilazione, consultare la sezione FAQ del portale inPA, disponibile al seguente link: <https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte>. L'Ente non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione al concorso nei termini previsti; si consiglia, pertanto, ai candidati di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e comunque con adeguati margini di tempo.

8. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente Istituzione, con i seguenti canali alternativi:

- tramite PEC all'indirizzo PEC conservatorio.pd@legalmail.it (**ATTENZIONE: l'account PEC del Conservatorio di Padova non riceve comunicazioni che non provengano da indirizzo PEC**);
- tramite PEO all'indirizzo protocollo@conservatoriopollini.it.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo fisico o telematico indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo del Conservatorio di Padova, reperibile all'indirizzo email: dir.amministrativo@conservatoriopollini.it.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali.

2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1 novembre 2015) e fino all'A.A. 2022/2023 (31 ottobre 2023); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Padova, 30 ottobre 2023

3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà indicare nella compilazione della domanda gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza/precedenza nella graduatoria o nell'elenco di idonei, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di riserva e preferenziali sono quelli individuati all'art. 5 del D.P.R. 487/1994.

7. I titoli di studio accademici conseguiti all'estero devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 2 commi 5 e 6.

8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere attinente alle discipline messe a concorso con il presente bando e comprovabile mediante certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica tramite il Portale del Reclutamento inPA, al link: <https://www.inpa.gov.it>.

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.

3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda in tempi e modi difforni da quanto specificato nel medesimo articolo e dai precedenti commi 1 e 2.

4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7 con motivazione inserita a verbale, con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituzione che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato telematicamente al candidato interessato mediante i canali di comunicazione dallo stesso indicati.

Padova, 30 ottobre 2023

5. I Candidati, per essere ammessi alla procedura, devono riportare un **punteggio nella valutazione dei titoli non inferiore a 18/30**. La Commissione, pertanto, non procederà alla valutazione degli ulteriori titoli dichiarati nel caso in cui il punteggio attribuito ai titoli di servizio, ai titoli ulteriori di studio e ulteriori di servizio (Tabelle A e B.1) sia inferiore a 6 punti. Il candidato sarà, pertanto, escluso dalla procedura.

Art. 7 **Commissione**

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente con funzione di Presidente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre Istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.

2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la Commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di Padova, via Eremitani n. 18, in giorno e ora che saranno comunicati tramite pubblicazione sul portale istituzionale. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 9, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio.

5. Considerato il principio di pari opportunità, la Commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.

6. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della Commissione i componenti delle RSU dell'Istituzione che bandisce il concorso o delle Istituzioni convenzionate.

7. La Commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova e sul portale dei concorsi AFAM.

Padova, 30 ottobre 2023

8. Le eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio di Padova ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 9, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Da inserire nella piattaforma inPA – Sezione “Attività di docenza presso PA”

Nei campi “Ore di docenza annue” e “Numero anni accademici di docenza” inserire il valore 0 (zero).

Padova, 30 ottobre 2023

Nel campo "Note" è **OBBLIGATORIO** specificare:

- 1) **tipologia di contratto (lavoro dipendente a tempo determinato o con contratto di collaborazione o di prestazione d'opera);**
 - 2) **estremi della procedura selettiva pubblica di riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva);**
 - 3) **per i contratti di collaborazione o prestazione d'opera, durata in ore, giorni, se necessario in anni.**
- Il mancato inserimento dei dati richiesti comporterà la mancata attribuzione del punteggio.**

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1 novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 12
---	--

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, Tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, Tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, **purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica**, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Padova, 30 ottobre 2023

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio devono essere precisate (nel campo "note") la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, devono essere precisati la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
(punteggio massimo: 18 punti)

B.1 - Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso (da inserire nella piattaforma inPA nella sezione "Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" specificando la disciplina relativa al titolo di studio, es. Diploma accademico di II livello in PIANOFORTE; Laurea magistrale in ARCHITETTURA)	Fino ad un massimo di punti 4
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	2 punti per ogni titolo
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore	1 punto per ogni titolo

Padova, 30 ottobre 2023

estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	
---	--

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella B.1 verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore, **da inserire tra i titoli di studio.**

B.2 - Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 Tabella A) (da inserire nella piattaforma inPA secondo le prescrizioni riportate nella Tabella A)	Fino a un massimo di punti 4
Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.	Per ogni anno o frazioni in aggiunta a quelli indicati all'art. 8, c. 1, Tabella. A), secondo la quantificazione esplicitata nella tabella B**

** Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella B.2) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 Tabella A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella B.2) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 Tabella A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B.2 avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5).	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80

Padova, 30 ottobre 2023

Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 5).

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (Preaccademici, Propedeutici, Corsi di Base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

Padova, 30 ottobre 2023

Nel campo “note” specificare, in aggiunta a quanto indicato nella Tabella A, anche il tipo di SAD o se trattasi di corso Pre-Afam.

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d’opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell’avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all’art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell’anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell’avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

B.3 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD COMJ/02 (da inserire nella piattaforma inPA nella sezione “Altro”)	Fino ad un massimo di punti 18
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di rilievo di enti nazionali e internazionali; - Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l’attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 30 (trenta) titoli

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all’art. 6. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all’attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- d’idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell’importanza di tali orchestre;

Padova, 30 ottobre 2023

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Art. 9

Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:

- a) una prova didattica a carattere teorico;
- b) una prova pratica.

a) La prima prova didattica a carattere teorico è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto del concorso. Il candidato dovrà tenere una lezione frontale con uno o più allievi ai quali spiegherà uno degli argomenti del programma didattico esposto in precedenza.

Il punteggio totale della prima prova è di massimo 35 (trentacinque) punti. La prova si ritiene superata con un punteggio di 21/35 (6/10). Si accede alla prova successiva solo previo superamento della prima prova a carattere didattico.

b) La seconda prova pratica è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto della selezione. Essa mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova, nello specifico, consiste in un'esibizione performativa della durata massima di 30 minuti, selezionata seduta stante dalla Commissione relativa ad un programma di almeno 1 ora presentato dal candidato, composto dalle seguenti aree: 1^ area: Brani del repertorio be-bop; 2^ area: Standards e Songs (Great America Songbook, Broadway, Tin Pan Alley fino ai giorni nostri); 3^ area: Composizioni originali di musicisti di Jazz con strutture armoniche e formali volte alla modernità.

Padova, 30 ottobre 2023

La prova, inoltre, prevede un colloquio interdisciplinare con risposte a domande specifiche della durata massima di 15 minuti. La durata totale della prova è di massimo 45 minuti ed il punteggio attribuibile è di 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con un punteggio di 21/35 (6/10).

2. Per ciascuna prova d'esame di cui al comma precedente, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.

3. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti. Il punteggio minimo complessivo delle prove per ottenere l'idoneità è di 42/70.

4. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. Il decreto sarà pubblicato almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

5. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.

6. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10

Disabilità, DSA e condizioni speciali

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68 i soggetti con disabilità possono sostenere le prove del concorso con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap.

2. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA):

- possono utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;
- possono disporre di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte;
- in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia possono sostituire le prove scritte con colloqui orali.

3. Nella domanda andranno indicati gli strumenti di ausilio e le misure compensative di cui ci si intende avvalere nonché la necessità di tempi aggiuntivi; 10 giorni prima dello svolgimento delle prove, andranno inviate alla Commissione all'indirizzo PEC o mail indicati all'art. 4 comma 10:

- per i soggetti con disabilità: copia della certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 della legge n. 104/1992), dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti;
- per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento: attestazione rilasciata dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica (di cui all'art. 2 del DM 09/11/2021) da cui si evinca il livello di gravità del disturbo e le misure compensative/dispensative necessarie.

Padova, 30 ottobre 2023

4. L'uso di strumenti di ausilio e compensativi, la concessione di tempi aggiuntivi e la sostituzione della prova scritta con prova orale saranno determinati a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.

5. Viene assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento e la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Ai fini dell'adozione delle misure conseguenti, le candidate interessate avranno cura di comunicare le loro necessità con congruo anticipo, all'indirizzo mail protocollo@conservatoriopollini.it.

Art. 11

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati e l'elenco degli idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.

2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria, data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Padova.

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo PEC conservatorio.pd@legalmail.it.

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco degli idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento inPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di Padova e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Padova, 30 ottobre 2023

Art. 12

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato all'avente titolo sarà comunicato a mezzo PEC. Da tale invio decorreranno 24 ore affinché il candidato possa esprimere la propria accettazione o rinuncia dell'incarico. La mancata accettazione dell'incarico o la rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede del Conservatorio di Musica "C. Pollini" di Padova a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
7. La procedura si concluderà con l'assegnazione dell'incarico al candidato vincitore sulla base della posizione occupata nella graduatoria.
8. Il Conservatorio di Musica di Padova potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Padova, 30 ottobre 2023

Art. 13***Preferenze, riserve di posti e precedenza***

1. I titoli di precedenza sono disciplinati dall'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, cui espressamente si rinvia.

Art. 14***Ricorsi***

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro i termini rispettivamente di 120 o 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento inPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio di Padova è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 16***Norme finali***

1. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento inPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio di Padova e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>), ove saranno pubblicati anche il provvedimento di nomina della Commissione e la graduatoria definitiva.

2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di Musica "C. Pollini" di Padova con valore di notifica.

Il Direttore
M° Elio Orio